

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO RUGGIERO

Seduta del 14/04/2026

FATTO

La ricorrente espone di essere titolare di tre buoni fruttiferi postali, di cui due emessi il 16.5.1996 ed il terzo il 10.5.2001, il cui rimborso è stato negato dall'intermediario resistente che ha opposto l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dall'istante.

Lamenta, in particolare, la violazione degli obblighi informativi da parte dell'intermediario, che non ha consentito di evincere la data di scadenza.

Esperito infruttuosamente il reclamo, l'istante si è rivolta all'Arbitro, al quale ha chiesto la condanna dell'intermediario al rimborso dei buoni, oltre gli interessi maturati.

Costitutosi nel presente procedimento, l'intermediario ha eccepito preliminarmente l'irricevibilità del ricorso rilevando l'incompetenza *ratione temporis* e l'incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro.

Nel merito, ha rilevato quanto segue: 1) i buoni oggetto di ricorso sono "a termine" ed inoltre i primi 2 buoni appartengono alla serie a termine "AE", collocata nel periodo compreso fra l'01/11/1995 e il 28/10/1996, per i quali era prevista la scadenza massima dopo 12 anni, mentre il terzo buono appartiene alla serie a termine "AA2", collocata nel periodo compreso fra il 14/04/2001 ed il 22/10/2001, per i quali era prevista la scadenza massima dopo 7 anni; 2) solamente con l'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 19 dicembre 2000, è stata prevista l'introduzione del Foglio Informativo, predisposto da Cassa Depositi e Prestiti; quindi la consegna del Foglio Informativo è relativa solamente alla serie AA2 precisando che nel foglio informativo di tale serie sono riportati i termini di scadenza e i rendimenti riconosciuti ad ogni bimestre maturato; 3) i primi due titoli, serie AE sottoscritti in data 16/05/1996 e aventi la durata massima di 12 anni, hanno quale data di scadenza il 16/05/2008 e la

prescrizione è decorsa a partire dal 17/05/2018; mentre quanto al terzo buono, serie AA2, del 10/05/2001 e avente la durata di 7 anni, la data di scadenza è il 10/05/2008 e la prescrizione è decorsa a partire dall'11/05/2018; 4) atteso che il primo reclamo formale è stato presentato successivamente alla decorrenza del termine prescrittivo decennale, la liquidazione dei titoli è stata negata nel pieno rispetto della legge; 5) in ordine al termine prescrizionale richiama l'ordinanza n. 16459 della Corte di Cassazione, I Sez. del 13.06.2024; mentre quanto alla mancata consegna del Foglio informativo, parte istante invoca il principio espresso con la decisione n. 17814/2019 del Collegio di Coordinamento, secondo cui: *“La mancata consegna al sottoscrittore al momento dell’acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all’intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione”*; 6) in merito ad ogni eventuale richiesta del risarcimento del danno, cita la decisione n. 4656/2022 del Collegio di Coordinamento. L'intermediario ha chiesto quindi il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio deve innanzitutto respingere le eccezioni sollevate dall'intermediario in relazione alla dedotta incompetenza dell'Arbitro *ratione materiae* e *ratione temporis*, alla luce del consolidato orientamento dell'ABF in argomento.

Invero, con riferimento alla dedotta incompetenza *ratione temporis*, tale rilievo deve ritenersi infondato, in adesione ai principi espressi e ribaditi dal Collegio di coordinamento secondo cui, in relazione ai rendimenti dei buoni fruttiferi occorre far riferimento non tanto alla fase di formazione del consenso ed agli eventuali vizi genetici dei titoli, bensì all'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui contratti, nonché ai diritti del cliente che ne derivano in termini di rendimenti maturati (cfr., Coll. Coordinamento n. 4656/2022; n. 6142/2020; n. 72/2014).

Analogamente, con riferimento all'eccezione di incompetenza per materia, va confermato il principio secondo cui le controversie inerenti ai buoni fruttiferi rientrano nella propria competenza (così, Coll. Coordinamento, dec. n. 5674/2013), dovendosi negare la qualificazione dei buoni fruttiferi come “strumenti finanziari” e quindi come “prodotti finanziari” suscettibili di collocamento ai fini dell'applicazione del TUF, sul presupposto della non cedibilità e non negoziabilità dei buoni fruttiferi nel mercato monetario (cfr., art. 1 ter, TUF), nonché sulla base del *“l'art. 1, lett. u) TUF che testualmente esclude per i depositi bancari o postali la qualifica di prodotti finanziari”* (così, Coll. Coordinamento, dec. n. 4656/2022).

Nel merito della domanda, il Collegio rileva che il ricorso non può essere accolto, per i motivi che seguono.

Ed invero, dall'esame dei due buoni emessi il 16.5.1996, aventi uguale contenuto, emerge che: *i)* sul lato fronte e sul retro dei titoli è riportata la dicitura “a termine” ed il valore nominale; *ii)* sul lato retro è apposto un timbro recante la data di emissione e una stampigliatura con indicazione della serie e dei rendimenti, sia pur poco leggibile; *iii)* sul lato retro, vi è apposta la seguente dicitura: *“Il buono non riscosso al compimento dell’ultimo periodo sotto indicato, cessa di essere fruttifero e l’avente diritto può ottenere il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all’anno in cui cessa la fruttuosità”*.

Quanto al buono del 10.5.2001, dall'esame del titolo si riscontra che: *i)* sul lato fronte e sul retro dei titoli è riportata la dicitura “a termine” ed il valore nominale; *ii)* sul lato retro è apposto un timbro recante la data di emissione e una scritta a mano, senza firme o ulteriori validazioni, con l'indicazione della serie (AA2) e con i rendimenti; *iii)* sul lato retro, vi è apposta una stampigliatura che fa rinvio, quanto agli interessi corrisposti, al *“decreto di emissione della serie vigente alla data della sottoscrizione”*.

Orbene, è orientamento consolidato dell'Arbitro quello per cui dalla data di emissione del titolo, mediante la consultazione della tabella dello “Storico dei tassi applicati sui Buoni Fruttiferi Postali A

Termine”, reperibile sul sito della emittente, è possibile riscontrare la serie (peraltro qui indicata) e la data di scadenza del buono emesso, in quella data e per quella serie.

Sulla base delle date di emissione risulta quindi che i primi due buoni sono appartenenti alla serie “AE” ed hanno scadenza massima di 12 anni, mentre il terzo buono è appartenente alla serie “AA2” ed ha scadenza massima di 7 anni.

Occorre inoltre rilevare che la serie di emissione “AE” è stata istituita con D.M. 13/10/1995, il quale, all’art. 9, così stabilisce: *“I buoni della nuova serie speciale avranno durata di otto o dodici anni e, alle scadenze, verrà corrisposto unitamente al capitale, un interesse lordo pari, rispettivamente, ad uno o due volte il capitale stesso.*

Con riferimento al buono della serie “AA2”, la relativa serie è stata istituita con decreto del Ministero dell’Economia e della Finanze del 29 marzo 2001, che all’art. 8 così dispone: *“I buoni fruttiferi postali della serie “AA2” possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione. Alla scadenza del settimo anno successivo a quello di emissione è riconosciuto all’avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 40% del capitale sottoscritto”.*

Con riferimento, poi, al termine prescrizione, l’art. 8 del D.M. 19.12.2000 (applicabile anche alle serie dei titoli già emessi e non ancora prescritti alla data della sua entrata in vigore) stabilisce che *“i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.*

Per quanto attiene al computo del termine di prescrizione di un BFP, l’orientamento dell’ABF si è allineato ai più recenti principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 19243/2023 e Cass., n. 23006/2023), superando la precedente interpretazione ed affermando di contro il principio di diritto per cui *“Alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del DM 19 dicembre 2000 e per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente si applica l’art. 8 comma 2 dello stesso decreto, che stabilisce la prescrizione, per quanto riguarda il capitale e gli interessi, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo”* (Coll. Coordinamento, dec. n. 6196/2024).

Chiarito quanto precede, in relazione ai due buoni della serie “AE”, emessi il 16/05/1996 e aventi la durata massima di 12 anni, il termine di scadenza è il 16/05/2008 mentre la prescrizione risulta maturata il 16/05/2018; il terzo buono della serie “AA2”, emesso il 10/05/2001 e avente la durata di 7 anni, risulta scaduto il 10/05/2008, mentre la prescrizione è maturata il 10/05/2018.

Su tali presupposti, va valutata la tempestività della richiesta di rimborso, che l’istante riconduce ad un reclamo del 10.9.2025, che è tuttavia la data di presentazione del ricorso. Risulta poi una richiesta di rimborso del 25.6.2025, ma priva della prova di invio e/o di ricezione; l’intermediario invece fa riferimento ad una data del 30.3.2023, che, ove correttamente indicata, sarebbe comunque tardiva rispetto alla data di prescrizione dei titoli, intervenuta rispettivamente il 10 maggio 2018 ed il 16 maggio 2018 per i tre buoni. Sicchè legittimamente l’intermediario ha negato il rimborso dei buoni in esame.

Occorre altresì osservare che il Collegio di Coordinamento, con specifico riferimento alla doglianza relativa all’omessa consegna del foglio informativo, aveva già precisato che l’ipotetica violazione da parte dell’intermediario non impedisce il decorso della prescrizione, e che il relativo termine inizia a decorrere ugualmente, essendo la prescrizione un fatto estintivo dell’obbligazione, previsto dalla legge (Collegio Coordinamento, 21.3.2022, n. 4656; Collegio Coordinamento, 18.7.2019, n. 17814).

Tuttavia, rilevato che la ricorrente, pur avendo censurato la mancata consegna del foglio informativo, non ha proposto alcuna domanda risarcitoria, l’eventuale domanda non sarebbe stata valutabile alla luce del più recente principio espresso dal Collegio di Coordinamento, con una recente decisione (n. 11113/25), secondo cui, in relazione alla domanda risarcitoria, la competenza temporale dell’Arbitro deve essere esaminata in riferimento al comportamento omissivo dell’intermediario, che cessa col venir meno dell’obbligo informativo, e cioè al maturare della prescrizione, dovendosi tener conto che la rilevanza della condotta omissiva a fini risarcitori è strettamente connessa al D.M. 19 dicembre 2000,

che costituisce il fondamento normativo dell'obbligo informativo.
Ne consegue che il ricorso non merita accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE